



**Università degli Studi di Brescia**

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

emanato con D.R. n. 384 del 29.08.2014, in vigore dal 02.09.2014



## ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è emanato in applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla produzione, al deposito ed allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti durante l'attività di ricerca, didattica e amministrativa presso l'Università degli Studi di Brescia e si applica a tutte le strutture dell'Ateneo, nonché alle seguenti categorie di personale:

1. personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall'Università;
2. studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, titolari di assegni di ricerca nonché laureati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
3. lavoratori non organicamente strutturati, ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti stipulati con gli stessi lavoratori;
4. personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, a norma di convenzione, opera in locali dell'Università.

## ART. 2 – FINALITÀ

La puntuale applicazione del Regolamento consente il rispetto della salute e della sicurezza degli operatori e dell'ambiente e in particolare che:

- a) sia rispettata la normativa vigente in materia;
- b) i rifiuti prodotti non vengano dispersi nell'ambiente con il divieto assoluto e tassativo di immettere qualsiasi tipo di rifiuto liquido in reti e collettori fognari, vasche e fosse biologiche;
- c) le modalità della gestione dei rifiuti siano omogenee in tutto l'Ateneo;
- d) i rifiuti vengano conferiti in modo sostanzialmente e formalmente corretto ai Depositi Temporanei dei Rifiuti;
- e) sia ottimizzata la raccolta e la separazione dei rifiuti.

## ART. 3 – ESCLUSIONI

Dal presente Regolamento, in applicazione all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e in quanto soggetti a specifiche normative, sono escluse le seguenti tipologie di rifiuto:

- a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) i liquidi, esenti da sostanze chimiche e/o biologiche pericolose, immessi nel sistema fognario;
- c) la gestione dei rifiuti radioattivi, in quanto disciplinati da normativa specifica (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.);
- d) la gestione dei rifiuti speciali contenenti amianto, in quanto di competenza delle ditte incaricate degli interventi di bonifica;
- e) la gestione dei rifiuti speciali derivanti dagli interventi sugli appalti a soggetti esterni negli edifici ed aree di pertinenza dell'Ateneo, in quanto di competenza delle ditte incaricate, nonché dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria;
- f) la gestione dei rifiuti urbani e da raccolta differenziata in quanto di competenza del concessionario del Servizio pubblico di raccolta.

## ART. 4 – DEFINIZIONI

Agli effetti delle disposizioni del presente Regolamento ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 17.12.2009 e successive modifiche ed integrazioni, si intendono per:

- **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di



disfarsi. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;

- **Legale Rappresentante:** il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Brescia titolare della gestione dei rifiuti speciali;

- **Responsabile di struttura:** il Dirigente della struttura in cui si svolge attività che produce rifiuti e che esercita tutte le funzioni che sono attribuite dalle normative vigenti così come dagli Statuti e dai Regolamenti Universitari, in particolare all'art. 5 del "Regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Brescia (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.M. 363/1998 con funzioni di indirizzo e controllo);

- **Produttore del rifiuto:** persona responsabile di un processo la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione del prodotto in rifiuto; persona responsabile che può inoltre essere detentore di un prodotto non utilizzato che deve essere, per vari motivi comunque smaltito;

- **Detentore del rifiuto:** produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

- **Referente per i rifiuti:** è nominato dal Responsabile di struttura, dovrà coadiuvare e supportare i rapporti tra la struttura e l'U.O.C. Ambiente e Sicurezza / R.S.P.P. e le ditte interessate alla raccolta e al trasporto dei rifiuti;

- **Gestione dei rifiuti:** raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

- **Raccolta dei rifiuti:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- **Raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;

- **Luogo di produzione dei rifiuti:** struttura o insieme di strutture dell'Università dalla cui attività hanno origine i rifiuti;

- **Deposito temporaneo dei Rifiuti (D.T.R.):** locale o insieme di locali, con specifiche caratteristiche strutturali e impiantistiche, destinati al raggruppamento dei rifiuti nel luogo in cui i medesimi sono prodotti ...;

- **SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti):** sistema informatico messo a punto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, gestito dal Comando Carabinieri, finalizzato al controllo dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e realizzato mediante l'uso di dispositivi USB forniti ad ogni unità locale contenenti le credenziali per l'accesso al sistema medesimo del responsabile dell'unità locale e del delegato;

- **Delegati SISTRI:** personale dell'U.O.C. Ambiente e Sicurezza delegato del Legale Rappresentante ai fini degli adempimenti del SISTRI (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

- **Unità locale:** struttura o insieme di strutture dell'Università dalla cui attività hanno origine i rifiuti.

## ART. 5 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. L'U.O.C. Ambiente e Sicurezza, assolve i seguenti compiti:

- a. costituisce ed iscrive al SISTRI le unità locali in relazione alle esigenze della didattica, della ricerca e di servizio delle strutture universitarie;
- b. garantisce alle unità locali, mediante appositi contratti di appalto d'Ateneo, il servizio di ritiro, trasporto e trattamento finale dei rifiuti speciali;
- c. provvede alla corretta gestione dei rifiuti speciali;
- d. provvede affinché le unità locali dispongano di depositi idonei per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali prodotti;
- e. raccoglie ed inoltra i dati relativi alla gestione dei rifiuti su richiesta degli organi di controllo;
- f. disattiva l'unità locale.



2. Al Responsabile di struttura è affidata la responsabilità della corretta gestione dei rifiuti prodotti nella struttura di competenza, ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, e ne risponde al Rettore della corretta gestione dei rifiuti speciali.

3. Al Produttore del rifiuto è affidata la responsabilità della corretta effettuazione delle seguenti operazioni:

- a) raccolta e confezionamento dei rifiuti speciali all'interno degli ambienti di lavoro;
- b) identificazione e codifica del rifiuto;
- c) corretta etichettatura ed imballaggio dei rifiuti;
- d) movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al deposito temporaneo in condizioni di sicurezza.

4. Al Referente per i rifiuti sono affidati i seguenti compiti:

- a) supportare la struttura nei rapporti con la U.O.C. Ambiente e Sicurezza e le ditte incaricate del trasporto del rifiuto;
- b) trasmette all'U.O.C. Ambiente e Sicurezza, i dati relativi alla gestione dei rifiuti prodotti, mediante procedimento informatizzato;
- c) sottoscrive e consegna all'U.O.C. Ambiente e Sicurezza il Formulario di Identificazione del Rifiuto (F.I.R.);
- d) segnala al Servizio di Prevenzione e Protezione ogni evento che può essere fonte di pericolo per la salute delle persone e la sicurezza dell'ambiente.

#### **ART. 6 – COMPITI DEL DELEGATO SISTRI**

Il delegato SISTRI:

- a. predispone le schede tecniche dei rifiuti speciali prodotti;
- b. cura le tenuta dei Registri di Carico e Scarico;
- c. sottoscrive e, ove necessario, compila il Formulario di Identificazione del Rifiuto e lo riceve dal referente per i rifiuti;
- d. adempie agli obblighi previsti dal SISTRI. In particolare:
  - o custodisce il dispositivo elettronico fornito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
  - o accede al SISTRI per inserire i dati relativi alla movimentazione dei rifiuti;
  - o collabora con i soggetti autorizzati al trasporto ed al trattamento finale dei rifiuti prodotti dall'unità locale;
- e. di concerto con il Referente per i rifiuti, informa il personale dell'unità locale sulle modalità di:
  - o raccolta e confezionamento dei rifiuti speciali;
  - o stoccaggio temporaneo dei rifiuti;
- f. informa il personale dell'unità locale in merito alle modalità di gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) e, in collaborazione con l'U.O.C. Ambiente e Sicurezza, provvede al conferimento dei medesimi ad impianti di recupero;
- g. secondo le direttive del responsabile dell'unità locale, trasmette all'U.O.C. Ambiente e Sicurezza i dati relativi alla gestione dei rifiuti prodotti.

#### **ART. 7 – COMPITI DELL'U.O.C. AMBIENTE E SICUREZZA**

L'U.O.C. Ambiente e Sicurezza:

- a. predispone di concerto con il Titolare della gestione dei rifiuti, la costituzione e disattivazione delle unità locali;
- b. definisce le corrette procedure di gestione dei rifiuti speciali presso i Depositi Temporanei dei Rifiuti;



- c. coordina l'attività delle unità locali, fornendo anche supporto tecnico e assistenza burocratico-amministrativa ai responsabili, al personale di cui all'art. 4;
- d. raccoglie ed inoltra i dati relativi alla gestione dei rifiuti su richiesta degli organi di controllo;
- e. coordina le attività affidate in appalto relative al servizio di trasporto e di trattamento finale dei rifiuti speciali prodotti dalle unità locali;
- f. predispone un relazione annuale con evidenziate quantità, categorie dei rifiuti e metodologie di smaltimento, da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione entro il mese di settembre.

### ART. 8 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

In base alla loro origine i rifiuti sono classificati in urbani o speciali, e in base alle loro caratteristiche sono classificati pericolosi o non pericolosi.

Derivano dalle attività di didattica e ricerca dell'Università i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sanitari, infettivi e non infettivi, fra questi alcuni possono essere assimilabili agli urbani.

Per classificare un rifiuto speciale come "pericoloso", o "non pericoloso", è necessario consultare l'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Ad ogni rifiuto è associato un codice definito da sei cifre (codice C.E.R. - Catalogo Europeo dei Rifiuti).

I rifiuti speciali prodotti dalle strutture dell'Università degli Studi di Brescia sono classificati nel modo seguente:

- a. Rifiuti speciali di laboratorio derivanti da attività di didattica e di ricerca, in particolare:
  - 1. reflui e solidi originati da processi chimici di varia natura;
  - 2. reagenti e solventi obsoleti di laboratorio organici e inorganici;
  - 3. oli esauriti minerali e sintetici (non contenenti PCB e PCT);
  - 4. medicinali scaduti (ad esclusione dei medicinali citotossici e citostatici).
- b. Rifiuti speciali da attività di ricerca medica, biologica, veterinaria e similari:
  - 1. materiale monouso di laboratorio (es.: guanti, camici, aghi, bisturi, pipette, provette, puntali, sacche per il sangue);
  - 2. lettiere da stabulario (es.: fogli assorbenti, segatura, terriccio);
  - 3. carcasse e parti anatomiche di animali da ricerca;
  - 4. liquidi colturali;
  - 5. parti anatomiche umane;
  - 6. reflui contenenti tracce di materiale biologico umano.
- c. Altre tipologie di rifiuti speciali:
  - R.A.E.E. - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (es.: apparecchiature scientifiche, informatiche e d'ufficio).

### ART. 9 – DIVIETI

In attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti speciali, è vietato:

- a. conferire i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, compresi i rifiuti speciali di tipo sanitario a rischio infettivo sterilizzati, con i rifiuti urbani e da raccolta differenziata;
- b. movimentare i rifiuti speciali solidi o liquidi nelle aree esterne non di pertinenza degli edifici universitari (es.: strade e marciapiedi di pubblico passaggio esterni alle aree universitarie);
- c. stoccare i rifiuti speciali, inclusi i R.A.E.E., in spazi scoperti (ad es. in prossimità dei depositi temporanei, all'esterno degli edifici universitari e nelle aree ecologiche istituite per la raccolta differenziata) e in spazi coperti non all'uopo destinati;
- d. avviare alla raccolta differenziata materiali contaminati da sostanze chimiche e/o materiali biologici;
- e. produrre, stoccare e avviare allo smaltimento finale i rifiuti speciali in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.



### **ART. 10 DISPOSIZIONI**

Per quanto attiene la gestione organizzativa ed economica dei rifiuti deve essere regolamentata con specifici accordi.

### **ART. 11 - RINVIO ALLE NORMATIVE VIGENTI**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative vigenti in materia.

### **ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo dell'Ateneo.